MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Art. 7

Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662

Versione in vigore dal 26 maggio 1996, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 1996, n. 155
Capo	I — Norme di sostegno e rilancio dell'edilizia pubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-sostegno-ed-il-rilancio-dell-edilizia-1996/art-7-alloggi-da-destinare-in-locazione-nelle-zone-ad-alta-tensione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it